



N° PAP-00537-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 17/02/2025 al 04/03/2025

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA ROSARIA SANTONE

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE RCG N° 239/2025 DEL 14/02/2025**

N° DetSet 44/2025 del 06/02/2025

**Dirigente: NUNZIO BOCCIA**

**OGGETTO: Presa D'Atto della Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025-Proposta di aggiudicazione alla Ditta Velia Ambiente S.r.l.**

**CIG: 992363282F**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 239/2025, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**OGGETTO:** Presa D'Atto della Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025 - Ritorno su Determinazione RCG N° 1992/2023 del 28/12/2023 - Riformulazione Proposta di Aggiudicazione in favore della Ditta Velia Ambiente S.r.l. con sede legale a Scafati (SA) alla Via Tora n. 14 - CAP 84018 - Codice Fiscale/Partita IVA: 05220010655 e riformulazione degli impegni pluriennali relativi al *“Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola dal 01/04/2025 al 30/09/2032”*.

**Codice Identificativo Gara** (C.I.G.): 992363282F

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

### **Premesso che:**

- con la Determinazione RCG N° 1992/2023 del 28/12/2023 - è stata formulata Proposta di Aggiudicazione alla Ditta Ecology S.r.l. con sede legale ad Imperia alla Via Nazionale n. 335 - CAP 18100 - Codice Fiscale/Partita IVA: 01683830085 relativa al *“Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola - Anni 8+1”* con decorrenza dal 01/01/2024, **il cui contenuto integralmente si richiama.**

### **Considerato che:**

- il *“Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani”* era già svolto dalla Ditta Velia Ambiente S.r.l. in regime di proroga tecnica autorizzata con Determinazione RCG N° 865/2023 del 05/07/2023 e con scadenza fissata al 31/12/2023;
- le tempistiche occorrenti per le necessarie operazioni relative al passaggio di cantiere e quelle relative alla contrattualizzazione del nuovo operatore economico, trattandosi di *“Servizio Pubblico Indispensabile che non può essere né interrotto né procrastinato”*, si è provveduto ad autorizzare una proroga tecnica alla ditta Velia Ambiente S.r.l. di Mesi 3 - Determinazione RCG N° 2008/2023 del 29/12/2023, al fine di permettere la conclusione delle summenzionate attività - periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024;
- la proposta di aggiudicazione al nuovo operatore economico Ecology S.r.l. (Determinazione RCG N° 1992/2023 del 28/12/2023) veniva impugnata presso il T.A.R. Campania Sez. Seconda dalle altre due ditte concorrenti ISVEC S.r.l. e Velia Ambiente S.r.l.;
- il T.A.R. con Ordinanza n. 482 del 08/03/2024 accoglieva la domanda cautelare e sospendeva la procedura di gara, rinviando a una specifica udienza, il giudizio di merito alla data del 27/06/2024;
- avverso alla citata Ordinanza Sospensiva formulata dal T.A.R., il Comune di Afragola ricorreva al Consiglio di Stato Sezione IV che, con Ordinanza n. 01081 del 22/03/2024, rigettava la richiesta dell'Ente rinviando all'udienza di merito già fissata dal T.A.R. Campania per il giorno 27/06/2024;
- con Determinazione RCG N° 468/2024 del 29/03/2024, si è provveduto ad approvare gli atti per la nuova Procedura Ponte per l'affidamento del *“Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a*

*esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2022 - Durata Mesi 2 e comunque non oltre il 30/06/2024”;*

- nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara/ponte si è provveduto ad autorizzare una proroga tecnica alla ditta Velia Ambiente S.r.l. di Mesi 1 - Determinazione RCG N° 478/2024 del 03/04/2024, al fine di permettere la conclusione delle summenzionate attività - periodo dal 01/04/2024 al 30/04/2024.
- la Centrale Unica di Committenza CUC - Area Nolana ha proceduto allo svolgimento della summenzionata procedura negoziata n° 276 avviata in data 04/04/2024 e con conclusione della stessa e conseguente apertura delle offerte in data 16/04/2024;
- con Verbale di gara N. 1 del 16/04/2024, cito *“Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 0 plichi virtuali”* e pertanto dichiara la gara **DESERTA**;

tanto considerato:

- al fine di garantire il regolare servizio di raccolta, in attesa del giudizio di merito presso il T.A.R. della Regione Campania fissato per il giorno 27/06/2024, si è provveduto a prorogare il servizio di cui trattasi con l'operatore Velia Ambiente S.r.l. con Determinazione RCG N° 670/2024 del 24/04/2024 per Mesi 2 - periodo dal 01/05/2024 al 30/06/2024;
- in data 01/07/2024 con Determinazione RCG N° 1109/2024 del 01/07/2024 in mancanza della pubblicazione del giudizio di merito da parte del T.A.R. Campania, vista l'esigenza di garantire il regolare servizio, si è provveduto a prorogare al gestore Velia Ambiente S.r.l. il servizio per mesi 3 - periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024;
- in vigenza delle proroghe di cui alle Determinazione RCG N° 1109/2024, il T.A.R. Campania - Sez. Seconda- con Sentenza N°945/2024 del 26/07/2024 respinge i ricorsi presentati dalle ditte Velia Ambiente S.r.l. ed Isola Verde Ecologia I.S.V.E.C. S.r.l.;
- avverso a questa sentenza la ditta Velia Ambiente S.r.l. ha presentato appello presso il Consiglio di Stato il quale si è pronunciato con Sentenza N° 06506/2024 del 30/08/2024 rigettando l'istanza di sospensione in via cautelare della sentenza appellata;
- in data 08/08/2024 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra l'Ente Comune di Afragola e il nuovo O.E. Ecology S.r.l. - Rep. N.3824;
- l'Operatore Economico Ditta Ecology S.r.l. ha regolarmente iniziato il servizio a far data dal 01/10/2024.

**Preso atto che:**

- in data 29/01/2025 con nota prot. 0005892/2025, il Settore Avvocatura del Comune di Afragola ha trasmesso la Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025 con la quale di fatto la Sezione Quarta del Consiglio ha stabilito:

1. **la ammissibilità e la fondatezza** dei motivi relativi all'illegittima ammissione in gara dell'offerta di Ecology S.r.l. prima classificata e di quella di Isola Verde Ecologia S.r.l. seconda in graduatoria comportando l'accoglimento del ricorso formulato dalla Ditta Velia Ambiente S.r.l.;
2. **la riforma** della sentenza emanata dal T.A.R. Campania - Sez. Seconda- N°945/2024 del 26/07/2024;
3. **stabilisce** l'inefficacia del Contratto di Appalto tra l'Ente Comune di Afragola e O.E. Ecology S.r.l. - Rep. N.3824;
4. **Il subentro** del nuovo Operatore Economico Ditta Velia Ambiente S.r.l. entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della sentenza;
5. **vincola il subentro** all'esito positivo da parte dell'Amministrazione degli adempimenti e delle verifiche di legge.

**Rilevato che:**

- con la Determinazione RCG N° 1992/2023 del 28/12/2023 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di €. 73.271.197,54 comprensiva di aliquota IVA al 10%, incentivi per funzioni tecniche ed imprevisti, come indicato nel sottostante Quadro Economico invariato rispetto a quello già approvato:

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anni 8 (2024-2032) - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Ecology S.r.l.			
<b>A</b>	Valore Base d'Asta complessivo dell'appalto per Anni 8		€. 67.686.437,92
<b>B</b>	Valore Base d'Asta soggetto a ribasso		€. 67.213.019,92
<b>C</b>	Ribasso offerto dall'O.E. Ecology S.r.l. pari al 3,89%	$C=(B*3,89\%)$	<b>- €. 2.614.586,47</b>
<b>D</b>	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso per Anni 8		€. 473.418,00
<b>E</b>	Valore d'Asta per Anni 8, a seguito del ribasso presentato	$E=(B-C)+D$	€. 65.071.851,45
<b>F</b>	Totale IVA al 10%	$F=(E*10\%)$	€. 6.507.185,14
<b>G</b>	Valore complessivo dell'appalto compreso IVA	$G=(E+F)$	<b>€. 71.579.036,59</b>
<b>H</b>	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 pari all'1,5%		€. 1.015.296,57
<b>I</b>	Spese per imprevisti pari all'1%		€. 676.864,38
<b>L</b>	Totale impiego contabile pluriennale per Anni 8	$L=(G+H+I)$	<b>€. 73.271.197,54</b>
<b>P</b>	Impegno annuo complessivo	$P=(L/8)$	<b>€. 9.158.899,69</b>

--	--	--	--

- occorre rimodulare il suindicato quadro economico a seguito dell'assegnazione dell'appalto nei confronti della ditta Velia Ambiente S.r.l. come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025, come da sottostante tabella

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anni 8 (2024-2032) - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Velia Ambiente S.r.l. - come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025			
<b>A</b>	Valore Base d'Asta complessivo dell'appalto per Anni 8		€. 67.686.437,92
<b>B</b>	Valore Base d'Asta soggetto a ribasso		€. 67.213.019,92
<b>C</b>	Ribasso offerto dall'O.E. Velia Ambiente pari al 3,60%	$C=(B*3,60\%)$	<b>- €. 2.419.668,72</b>
<b>D</b>	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso per Anni 8		€. 473.418,00
<b>E</b>	Valore d'Asta per Anni 8, a seguito del ribasso presentato	$E=(B-C)+D$	€. 65.266.769,20
<b>F</b>	Totale IVA al 10%	$F=(E*10\%)$	€. 6.526.676,92
<b>G</b>	Valore complessivo dell'appalto compreso IVA	$G=(E+F)$	<b>€. 71.793.446,40</b>

- l'affidamento e il contestuale impegno nei confronti dell'O.E. Velia Ambiente S.r.l. dovrà tener conto dei mesi di servizio già espletati dall'Operatore Ecology S.r.l. dal 01/10/2024 al 30/03/2025 pari a mesi 6, e pertanto il quadro economico definitivo risulta essere il seguente:

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anni 7 e Mesi 6 (2025-2032) - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Velia Ambiente S.r.l. - come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025			
<b>A</b>	Valore Base d'Asta complessivo dell'appalto per Anni 7 e Mesi 6		€. 63.456.035,55
<b>B</b>	Valore Base d'Asta soggetto a ribasso		€. 63.012.206,17
<b>C</b>	Ribasso offerto dall'O.E. Velia Ambiente S.r.l. pari al 3,60%	$C=(B*3,60\%)$	<b>- €. 2.268.439,42</b>
<b>D</b>	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso per		€. 443.829,38

	Anni 7 e Mesi 6		
<b>E</b>	Valore d'Asta per Anni 7 e Mesi 6, a seguito del ribasso presentato	$E=(B-C)+D$	€. 61.187.596,13
<b>F</b>	Totale IVA al 10%	$F=(E*10\%)$	€. 6.118.759,61
<b>G</b>	Valore complessivo dell'appalto compreso IVA	$G=(E+F)$	<b>€. 67.306.355,74</b>
<b>H</b>	Canone Mensile in favore della ditta		€. 679.862,18
<b>I</b>	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 pari all'1,5% - Fase Esecutiva dal 01/04/2024		€. 747.194,82
<b>L</b>	Spese per imprevisti pari all'1%		€. 611.875,96
<b>M</b>	Totale impegno contabile pluriennale per Anni Anni 7 e Mesi 6	$M=(G+I+L)$	<b>€. 68.665.426,52</b>

**Dare Atto che:**

- occorre:

1. garantire il funzionamento dell'attuale servizio di raccolta affidato alla Ditta Ecology S.r.l. fino alla data del 31/03/2025;
2. Disimpegnare le risorse precedentemente impegnate in favore dell'Operatore Economico Ecology S.r.l. e contestualmente impegnarle in favore della Ditta Velia Ambiente S.r.l. con decorrenza 01/04/2025;
3. rimodulare la programmazione economica pluriennale considerando la diversa offerta economica presentata dall'Operatore Economico Velia Ambiente S.r.l.;

**Dare Atto inoltre che:**

- l'importo complessivo dell'appalto pluriennale in favore del nuovo Operatore Economico Ditta Velia Ambiente S.r.l. dovrà essere diversamente ripartito, così come indicato nella sottostante tabella:

<b>Quadro Economico Pluriennale di Spesa - Anni 7 e Mesi 6 (2025-2032) - Ditta Velia Ambiente S.r.l.</b>					
<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo Totale Annuo</b>
<b>2025</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 6.898.247,80</b>
	384	2496		€. 460.786,14	
<b>2026</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2027</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	

<b>2028</b>	384	2496	€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497	€. 2.721.438,03	
<b>2029</b>	384	2496	€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497	€. 2.721.438,03	
<b>2030</b>	384	2496	€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497	€. 2.721.438,03	
<b>2031</b>	384	2496	€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497	€. 2.721.438,03	
<b>2032</b>	384	2496	€. 6.437.461,66	<b>€. 6.898.247,80</b>
	387	2497	€. 460.786,14	
<b>TOTALE</b>				<b>€. 68.665.426,52</b>

- risulta pertanto necessario variare gli impegni predisposti per l'anno 2025 in favore della ditta Velia Ambiente S.r.l. come indicato dalla Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025, come di seguito indicato:

1. - **impegnare la somma di €. 2.236.844,91 comprensivo di aliquota IVA**, per l'anno 2025 (3 Mesi) sul Capitolo 387 - impegno 50/2025 considerando che, il servizio terminerà alla data del 31/03/2025, come indicato nella sottostante tabella:

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anno 2025 - Mesi 3 - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Ecology S.r.l. con scadenza fissata al 31/03/2025 come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025			
<b>A</b>	Imponibile Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato, su base mensile		€. 677.831,79
<b>B</b>	Aliquota IVA al 10%	$B=(A*10\%)$	€. 67.783,18
<b>C</b>	Totale Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato	$C=(A+B)$	€. 745.614,97
<b>D</b>	Valore complessivo del servizio - Anno 2025 - (3 Mesi)	$D=(C*3\text{ mesi})$	<b>€. 2.236.844,91</b>

2. **impegnare la somma di €. 6.898.247,80 comprensivo di aliquota IVA**, per l'anno 2025 (9 Mesi) sui Capitoli:
  - 384 - impegno 114/2025 per un importo complessivo di €. 6.437.461,66;

- 387 - impegno 50/2025 per un importo complessivo di €. 460.786,14; considerando che il nuovo servizio decorrerà dalla data del 01/04/2025, come indicato nella sottostante tabella:

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anno 2025 - Mesi 9 - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Velia Ambiente S.r.l. con decorrenza dalla data del 01/04/2025 come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025			
<b>A</b>	Imponibile Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato, su base mensile		€. 679.862,18
<b>B</b>	Aliquota IVA al 10%	$B=(A*10\%)$	€. 67.986,22
<b>C</b>	Totale Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato	$C=(A+B)$	€. 747.848,40
<b>D</b>	Valore complessivo del servizio - Anno 2025 - (9 Mesi)	$D=(C*9 \text{ mesi})$	€. 6.730.635,60
<b>E</b>	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 pari all'1,5% - Fase Esecutiva		€. 99.625,98
<b>F</b>	Spese per imprevisti pari all'1%		€. 67.986,22
<b>G</b>	Totale impegno contabile Anno 2025	$M=(G+I+L)$	<b>€. 6.898.247,80</b>

### IL DIRIGENTE DI SETTORE

#### Visto:

- Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

#### Visti:

- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

**Visto** altresì:

- Il D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge N. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii.

### **DETERMINA**

- **Di Approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto che si intende integralmente trascritta.

- **Di Prendere Atto** della Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025 con la quale di fatto la Sezione Quarta del Consiglio ha stabilito:

**la ammissibilità e la fondatezza** dei motivi relativi all'illegittima ammissione in gara dell'offerta di Ecology S.r.l. prima classificata e di quella di Isola Verde Ecologia S.r.l. seconda in graduatoria comportando l'accoglimento del ricorso formulato dalla Ditta Velia Ambiente S.r.l.;

6. **la riforma** della sentenza emanata dal T.A.R. Campania - Sez. Seconda - N°945/2024 del 26/07/2024;
7. **stabilisce** l'inefficacia del Contratto di Appalto tra l'Ente Comune di Afragola e O.E. Ecology S.r.l. - Rep. N.3824;
8. **Il subentro** del nuovo Operatore Economico Ditta Velia Ambiente S.r.l. entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della sentenza;
9. **vincola il subentro** all'esito positivo da parte dell'Amministrazione degli adempimenti e delle verifiche di legge.

- **Di Aggiudicare** il nuovo "Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola" Ditta Velia Ambiente S.r.l. con sede legale a Scafati (SA) alla Via Tora n. 14 - CAP 84018 - Codice Fiscale/Partita IVA: 05220010655, così come stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025 con decorrenza dal 01/04/2025 al 30/09/2032.

- **Di Dare Atto** che il nuovo servizio sarà affidato alla Ditta Velia Ambiente S.r.l. entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della sentenza e pertanto con decorrenza effettiva dal 01/04/2025, previo esito positivo delle verifiche di legge;

- **Di Dare Atto** che l'importo complessivo dell'appalto pluriennale in favore del nuovo Operatore Economico Ditta Velia Ambiente S.r.l. dovrà essere diversamente ripartito, così come indicato nella sottostante tabella:

<b>Quadro Economico Pluriennale di Spesa - Anni 7 e Mesi 6 (2025-2032) - Ditta Velia Ambiente S.r.l.</b>					
<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo Totale Annuo</b>
<b>2025</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 6.898.247,80</b>

	384	2496		€. 460.786,14	
<b>2026</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2027</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2028</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2029</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2030</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2031</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 9.158.899,69</b>
	387	2497		€. 2.721.438,03	
<b>2032</b>	384	2496		€. 6.437.461,66	<b>€. 6.898.247,80</b>
	387	2497		€. 460.786,14	
<b>TOTALE</b>					<b>€. 68.665.426,52</b>

- **Di Impegnare la somma di € 2.236.844,91** comprensivo di aliquota IVA, per la ditta Ecology S.r.l. per l'anno 2025 (3 Mesi) sul Capitolo 387 - impegno 50/2025 per lo svolgimento dell'attuale "Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola" con scadenza fissata al 31/03/2025, come indicato nel sottostante tabella:

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anno 2025 - Mesi 3 - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Ecology S.r.l. con scadenza fissata al 31/03/2025 come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025			
<b>A</b>	Imponibile Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato, su base mensile		€. 677.831,79
<b>B</b>	Aliquota IVA al 10%	B=(A*10%)	€. 67.783,18
<b>C</b>	Totale Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato	C=(A+B)	€. 745.614,97

<b>D</b>	Valore complessivo del servizio - Anno 2025 - (3 Mesi)	$D=(C*3 \text{ mesi})$	<b>€. 2.236.844,91</b>
----------	--	------------------------	------------------------

- **Di impegnare la somma di €. 6.898.247,80** comprensivo di aliquota IVA, incentivi tecnici e spese per imprevisti, per l'anno 2025 (9 Mesi) sui Capitoli:

- 384 - impegno 114/2025 per un importo complessivo di €. 6.437.461,66;
- 387 - impegno 50/2025 per un importo complessivo di €. 460.786,14;

in favore del nuovo Operatore Economico Velia Ambiente S.r.l. considerando che il nuovo servizio decorrerà dalla data del 01/04/2025, come indicato nella sottostante tabella:

<b>Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Afragola (NA), ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di sostenibilità ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2023</b>			
Quadro Economico Pluriennale, Anno 2025 - Mesi 9 - Rimodulato a seguito dell'offerta presentata dall'O.E. Velia Ambiente S.r.l. con decorrenza dalla data del 01/04/2025 come da Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025			
<b>A</b>	Imponibile Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato, su base mensile		€. 679.862,18
<b>B</b>	Aliquota IVA al 10%	$B=(A*10\%)$	€. 67.986,22
<b>C</b>	Totale Base d'Asta, a seguito del ribasso presentato	$C=(A+B)$	€. 747.848,40
<b>D</b>	Valore complessivo del servizio - Anno 2025 - (9 Mesi)	$D=(C*9 \text{ mesi})$	€. 6.730.635,60
<b>E</b>	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 pari all'1,5% - Fase Esecutiva		€. 99.625,98
<b>F</b>	Spese per imprevisti pari all'1%		€. 67.986,22
<b>G</b>	Totale impegno contabile Anno 2025	$M=(G+I+L)$	<b>€. 6.898.247,80</b>

-**Di Dare Atto** che tutti i documenti e/o atti menzionati nella presente determinazione dirigenziale, sebbene non materialmente allegati, né fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e successivi della L.241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

-**Di Pubblicare** la presente determinazione, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs 36/2023, sul profilo del Comune di Afragola nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dalle linee guida di ANAC.

- **Di Trasmettere** a mezzo pec copia del presente provvedimento all'Operatore Economico Ditta Velia Ambiente S.r.l. - pec: [veliaambiente@pec.it](mailto:veliaambiente@pec.it).

- **Di Trasmettere** la presente all'Ufficio Gare e Contratti al fine di predisporre tutte le verifiche di legge e gli adempimenti necessari per relativa contrattualizzazione del nuovo O.E. Ditta Velia Ambiente S.r.l.

**Dare atto che la presente determina:**

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente del Settore LL.PP.  
Ufficio Ambiente  
Ing. Nunzio Boccia

Documento di Consultazione

I0005892/2025  
afragola\_0005892/2025

Prt.G. 0005892/2025 - I - 29/01/2025 15:10:02

Smistamento: SETTORE AVVOCATURA

Classificazione: V - 1

# RICEVUTA DI PROTOCOLLO

## I0005892/2025 del 29/01/2025 15:10:02

**Settore / Ufficio:** SETTORE AVVOCATURA**Autore:** ALESSANDRA IROSO**Titolo:** V AFFARI LEGALI**Classe:** 1 Contenzioso**Oggetto:** Appello al Consiglio di Stato Velia Ambiente s.r.l., c/ Comune di Afragola + Ecology S.r.l. -  
Sentenza n. 710 del 29.11.2025.**Mittente/i Interno/i**

- ALESSANDRA IROSO

**Smistamento**

SETTORE AVVOCATURA

SETTORE LAVORI PUBBLICI / IGIENE URBANA  
GIOVANNI ANTONIO IENGO - **Competenza**SETTORE LAVORI PUBBLICI  
NUNZIO BOCCIA - **Competenza**SERVIZIO AFFARI GENERALI / CONTRATTI  
FRANCESCO FUSCO - **Competenza**ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO SINDACO  
ANTONIO PANNONE**Documenti**

- 202500710\_11.pdf

- Nota gara rifiuti CDS.odt

Pubblicato il 29/01/2025

N. 00710/2025 **REG.PROV.COLL.**  
N. **06506/2024 REG.RIC.****R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6506 del 2024, proposto da Velia Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 992363282F, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 34;

***contro***

Comune di Afragola, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CUC Area Nolana - Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Società consortile per azioni, Città Metropolitana di Napoli, non costituiti in giudizio

***nei confronti***

Ecology s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Eutimio Monaco e Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Eutimio Monaco in Roma, corso Vittorio Emanuele II,

284;

Isola Verde Ecologia s.r.l. non costituita in giudizio

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione seconda) n. 4437 del 26 luglio 2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Afragola e di Ecology s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

- dal provvedimento del Comune di Afragola n. 1992 del 28 dicembre 2023 di aggiudicazione a favore della Ecology s.r.l. della gara per l'affidamento del servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti da svolgersi sul territorio del medesimo Comune;
- dal disciplinare di gara e dal connesso bando, con particolare riguardo alle previsioni concernenti i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione;
- dai verbali di gara;
- da ogni altri atto presupposto, consequenziale o comunque connesso della procedura.

2. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania, con due distinti ricorsi, corredati di motivi aggiunti, da Velia Ambiente s.r.l., società terza classificata nella graduatoria di gara (RG 945/2024) e da Isola Verde Ecologia s.r.l., seconda classificata (RG 972/2024).

3. Nei suddetti giudizi le ricorrenti principali hanno anche domandato la declaratoria dell'inefficacia del contratto ed il subentro nello stesso, mentre la controinteressata Ecology s.r.l. e Isola Verde Ecologia s.r.l. hanno proposto ricorso incidentale.

4. Con la sentenza n. 4437 del 26 luglio 2024 il T.a.r. per la Campania, riunendo i due ricorsi principali, li ha rigettati, compensando tra le parti le spese di lite, ritenendo altresì fondato in sede conclusiva del corpo motivazionale, seppur “per completezza”, il ricorso incidentale proposto da Ecology avverso l'ammissione di Isola Verde, attesa la mancata integrazione da parte di quest'ultima del requisito del servizio continuativo almeno annuale nell'ambito del triennio rilevante.

5. Velia Ambiente s.r.l. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:

I – primo motivo: *error in iudicando e in procedendo* in relazione al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione di Ecology s.r.l. e di Isola Verde Ecologia s.r.l. per carenza del requisito economico finanziario, omessa pronuncia (violazione art. 83 del d.lgs 50/2016, violazione del par. 6.2. lett. e) del disciplinare di gara).

II – secondo motivo: *error in iudicando e in procedendo* in relazione al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione di Ecology s.r.l. per carenza del requisito minimo riferito agli automezzi, omessa pronuncia (violazione art. 15 del disciplinare di gara, art. 1 e 21 del capitolato speciale di appalto e piano industriale, violazione dell'art. 68 del d.lgs 50/2016).

III – terzo motivo: *error in iudicando e in procedendo* in relazione al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione della Ecology s.r.l. per modifica *in peius* del piano industriale e del capitolato speciale di appalto (violazione del capitolato speciale di appalto e piano industriale, eccesso di potere difetto di istruttoria)

IV – quarto motivo: *error in iudicando e in procedendo* in relazione al quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dei criteri di

valutazione delle offerte (violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui al disciplinare di gara, eccesso di potere per manifesta illogicità, disparità di trattamento).

6. Si sono costituiti in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello, il Comune di Afragola e la Ecology s.r.l. che, oltre alle eccezioni assorbite in primo grado, ha riproposto anche le doglianze formulate nel suo ricorso incidentale.

7. Con ordinanza n. 3230 del 30 agosto 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione in via cautelare dell'esecutività della sentenza appellata.

8. Con memorie del 28 ottobre 2024 e del 4 e 5 novembre 2024 e repliche del 5, 8 e 9 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.

9. All'udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

10. Con il ricorso in appello Velia Ambiente s.r.l. ha, in primo luogo, ribadito la tempestività del ricorso di primo grado - avendole la CUC dell'Area Nolana inviato la documentazione relativa alla seconda impresa classificata in graduatoria, Isola Verde Ecologia s.r.l., essenziale per ogni valutazione circa la proponibilità del gravame, solo in data 24 gennaio 2024, consentendole soltanto allora *“di verificare la fattibilità dell'esperimento giustiziale e facendo decorrere...il termine di impugnazione”* - nonché la natura endoprocedimentale, di atto privo di autonoma lesività, del verbale n. 7 del 4 marzo 2024, la cui mancata impugnazione da parte sua non avrebbe, a suo dire, mai potuto rendere inammissibile il gravame.

11. Con il primo motivo l'appellante ha, quindi, lamentato il mancato esame da parte del T.a.r. delle censure di carenza del requisito economico finanziario del *“fatturato globale annuo conseguito negli anni 2020/2021/2022 pari o superiore all'importo di € 16.921.609,48”* in capo a Isola Verde Ecologia, avendo tale società dichiarato nel DGUE di possedere per l'annualità 2020 un fatturato globale pari ad

€ 15.869.002,00 e non potendo il dato richiesto dalla *lex specialis* di gara essere inteso come “*fatturato globale medio annuo*” in assenza di qualsiasi indizio al riguardo.

12. Per effetto della mancanza del suddetto requisito Isola Verde Ecologia avrebbe dovuto, dunque, secondo l’odierna appellante, essere esclusa dalla gara, così come la controinteressata Ecology – prima classificata ed aggiudicataria – anch’essa carente di un requisito di capacità economico-finanziaria.

13. Al riguardo Velia Ambiente ha dedotto l’erroneità della pronuncia del T.a.r. che aveva valutato il servizio svolto da Ecoross s.r.l., di cui la Ecology aveva inteso avvalersi, presso il Comune di Corigliano –Rossano nelle annualità 2020-2021-2022 idoneo soddisfare la previsione della *lex specialis* di cui al par. 63 lett. f punto 1 del disciplinare, che richiedeva che “*almeno una certificazione (dovesse)... essere rilasciata da un comune, unione di comuni o associazione di comuni con popolazione servita pari a circa 60000 abitanti dalla quale (potesse)...evincersi in modo chiaro ed inequivocabile che l’impresa partecipante (aveva)... gestito direttamente in appalto, per almeno dodici mesi consecutivi e senza interruzione in uno degli anni solari 2020/2021/2022 servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani*”. Ritenendo infondata la relativa doglianza, il giudice di prime cure, secondo Velia Ambiente, non avrebbe adeguatamente considerato che il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, derivante dalla fusione del Comune di Corigliano Calabro con il Comune di Rossano, pur istituito con legge regionale n. 2 del 2 febbraio 2018, aveva indetto la prima gara per il suo intero territorio solo in data 10 giugno 2022 , cosicché per tutti i periodi precedenti i servizi ed i contratti che riguardavano i due Comuni “componenti” non avrebbero potuto che risultare del tutto separati ed autonomi e, comunque, espletati a favore di una popolazione quantitativamente al di sotto della soglia richiesta. La suddetta ragione avrebbe dovuto condurre, dunque, nella prospettiva dell’odierna appellante, all’esclusione dalla gara anche della prima classificata Ecology, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e subentro da parte sua nel contratto.

14. Con il secondo ed il terzo motivo di appello Velia Ambiente ha, poi, sostenuto l'erroneità della sentenza del T.a.r. anche sotto il profilo della valutazione del numero e soprattutto delle caratteristiche tecniche minimali dei veicoli offerti, che avrebbe dovuto anch'esso determinare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla procedura. La Ecology, nonostante la formulazione di un'offerta apparentemente comprensiva un più vasto numero di veicoli rispetto a quelli indicati nel disciplinare come mezzi minimi per l'esecuzione del servizio, non avrebbe, in realtà, provveduto a offrire tutte le tipologie indispensabili di veicoli per espletare le funzioni richieste dalla *lex specialis*, omettendo, in particolare, di offrire:

*“a. l'autocarro con cisterna con funzione di autobotte – espurgo canljet (richiesto con)...l'esclusiva finalità di espletare il servizio di spurgo e pulizia delle caditoie oltre che di disostruzione delle stesse, come si evince anche dalle schede tecniche allegate” (richiesto dall'art. 63 del capitolato);*

*“b. l'autocarro furgonato 2 assi portata da 35q con pianale e sponda idraulica, destinato, come emerge dalla scheda tecnica, al conferimento dei soli rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi...(che) non avrebbe potuto essere tecnicamente sostituito con nessuno degli altri automezzi offerti da Ecology in quanto deputati alla sola raccolta dei rifiuti di diversa specie e non rifiuti ingombranti e pericolosi...(e perciò)...non dotati di pianale con sponda caricatore posteriore e, pertanto, ... tecnicamente e strutturalmente (privi della)...possibilità di carico/scarico dei rifiuti suddetti...”.*

15. La sentenza del T.a.r., che aveva reputato ammissibile una simile offerta, avrebbe perciò errato nell'interpretare la *lex specialis*, finendo per dare di essa una lettura *“non corrispondente alla realtà dei fatti”*, non rilevando, per di più, la modifica *in peius* del piano industriale e del capitolato speciale operata dalla controinteressata nella sua offerta.

16. Con il quarto e ultimo motivo Velia Ambiente ha, infine, sostenuto che la valutazione dell'offerta tecnica della controinteressata fosse affetta da manifesta

illegittimità e ingiustizia, anch'esse non sufficientemente rilevate dal T.a.r. nella sua sentenza.

17. Devono essere, in primo luogo, rigettate tutte le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado riproposte nella presente sede di appello sia dal Comune di Afragola che dalla controinteressata Ecology.

18. Alla luce di tutti gli elementi desumibili dagli atti e della particolarità del caso - caratterizzato da una richiesta di accesso inviata alla Stazione appaltante il medesimo giorno della comunicazione dell'aggiudicazione, della trasmissione solo parziale da parte del Comune della documentazione richiesta, di una prima spedizione a cura della CUC di documenti diversi, però, da quelli domandati dalla società richiedente e ad un indirizzo che non era quello PEC indicato anche negli atti di gara e di un secondo invio, a seguito di sollecitazione da parte dell'interessata, questa volta corretto in data 24 gennaio 2024 - l'impugnazione degli atti di gara proposta da Velia Ambiente il 22 febbraio 2024 deve essere ritenuta nel suo complesso tempestiva anche in base agli stringenti parametri della decisione dell'Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, senza che, tra l'altro, si possa scorporare la conoscenza dei documenti riguardanti la prima classificata da quella dei documenti concernenti l'offerta della seconda, sempre indispensabile per tutte le valutazioni circa la proponibilità del gravame demandate alla originaria ricorrente (terza classificata nella graduatoria).

19. Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le ulteriori eccezioni volte ad affermare altre e diverse cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, da un lato, in relazione all'omessa impugnazione del verbale n. 7 del 4 marzo 2024 con il quale la Commissione di gara, appositamente riconvocatasi, ha riesaminato le criticità evidenziate in relazione all'attribuzione dei punteggi, riconfermando le valutazioni già espresse e ponendo in essere comunque un atto endoprocedimentale, non direttamente e concretamente lesivo della posizione di Velia Ambiente, tale da precludere a quest'ultima di poter trarre un effettivo beneficio in caso di eventuale accoglimento del suo ricorso, dall'altro, in

rapporto alla asserita eccessiva distanza dei punteggi ottenuti da Velia Ambiente rispetto a quelli delle società prima e seconda classificata, che avrebbe rappresentato un *gap* quasi impossibile da colmare (solo attraverso l'integrale accoglimento di tutte le censure formulate circa l'applicazione dei criteri di valutazione) e, dunque, tale da non lasciare alcuna *chance* di successo alla originaria ricorrente. Tale eccezione risulta, in verità, contraddetta dalle argomentazioni della medesima controinteressata circa l'esistenza di una possibilità pur remota per la ricorrente di raggiungere il suo punteggio e comunque, in ogni caso, smentita dalla avvenuta formulazione da parte di Velia Ambiente anche di doglianze finalizzate ad ottenere l'aggiudicazione attraverso la dimostrazione della doverosa esclusione di entrambe le concorrenti che la precedevano in graduatoria.

20. A prescindere dalla questione dell'inammissibilità per essere state riproposte da Ecology con semplice memoria e non con appello incidentale devono essere, altresì, rigettate anche le censure originariamente formulate con ricorso incidentale circa la ammissione stessa di Velia Ambiente alla gara.

21. Tra i requisiti minimi dei mezzi offerti non risulta essere stata richiesta dalla *lex specialis* di gara una determinata portata in tonnellate, bensì, per la maggioranza dei mezzi stessi, la semplice capienza in mc che, però, come osservato dalla ricorrente “*varia in base al rifiuto trasportato (ad es. organico, plastica, carta...)*”, con conseguente irrilevanza, ai fini della prova della ricorrenza della causa di esclusione, della comparazione proposta da Ecology. A ciò devono aggiungersi il fatto che il disciplinare di gara non imponesse a pena di esclusione la produzione delle schede tecniche dei mezzi offerti e la circostanza per cui Velia Ambiente, che non risulta aver reso affermazioni non veritiere al riguardo, ha precisato di aver offerto non un semplice “autocarro scarrabile”, ma un “impianto scarrabile” comprensivo di innesti e rimorchio e, come mezzo ulteriore rispetto a quelli minimi, un autocarro con cisterna per garantire il servizio di lavaggio e sanificazione delle strade in modo ancora più efficiente cosicché, tale aspetto

dell'offerta anche nell'eventualità di una maggiore difficoltà di utilizzo del veicolo stesso per lo scopo prospettato, costituente un miglioramento del servizio rispetto alla richiesta-base, non appare suscettibile di determinare una causa di esclusione della società dalla procedura.

22. Infondate si rilevano, inoltre, le doglianze di violazione dell'art. 80 comma 5 lett. c) e *c-bis*) del d.lgs. n. 50/2016 che, secondo Ecology, avrebbero dovuto portare all'esclusione dell'odierna appellante dalla gara per aver celato all'Amministrazione gravi episodi potenzialmente idonei a mettere in dubbio la sua affidabilità professionale. L'amministratore della originaria ricorrente non appare aver subito alcuna condanna penale né alcun rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 80 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 e le eventuali vicende riguardanti il soggetto che avrebbe svolto il ruolo di amministratore di fatto della società fittante il ramo di azienda non risultano rilevanti nella presente sede, vista la netta cesura tra le due società Velia Ambiente e Buttol s.r.l., limitatasi a dare in affitto il ramo di azienda avente ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti senza condividere con la ricorrente alcuna figura societaria e senza prestarle i suoi requisiti di idoneità professionale o capacità economico-finanziaria per partecipare alla procedura.

23. Quanto al merito dell'appello di Velia Ambiente, il primo motivo, concernente l'assenza del requisito economico-finanziario in capo alla seconda classificata Isola Verde, è fondato e meritevole di essere accolto perché dinanzi alla previsione da parte del par. 6.2 lett. e) del disciplinare di un fatturato globale annuo conseguito negli anni 2020/2021/2022 pari o superiore all'importo di € 16.921.609,48, iva esclusa, tale società ha dichiarato nel DGUE di possedere per l'annualità 2020 un fatturato globale annuale di soli 15.869.002,00 non raggiungendo, dunque, il requisito richiesto, senza del resto aver dichiarato di volersi avvalere per tale profilo di altro soggetto economico. In assenza di indici semantici che depongano per una diversa interpretazione da quella qui accolta, non può poi essere condivisa la lettura proposta dagli appellati circa il significato di "fatturato globale medio annuo" del requisito in questione, contrario al senso letterale delle parole utilizzate nella *lex*

*specialis* al riguardo.

Né può pretendersi una autonoma impugnativa della declaratoria di difetto di interesse resa in prime cure circa le censure in questa sede riproposte (come eccepisce il Comune in sede di memoria di costituzione), atteso che, a tacer d'altro, come accennato in premessa il T.a.r., seppur “per completezza”, ritenendo in conclusione delle motivazioni fondato il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Ecology avverso Isola Verde, ha dichiarato, con affermazione non oggetto di appello, che quest'ultima avrebbe comunque dovuto essere esclusa stante l'appurato non possesso del requisito del servizio di durata continuativa per almeno un anno, nell'ambito del triennio rilevante, richiesto espressamente dalla legge di gara.

24. Se infondata è, poi, come correttamente affermato dal T.a.r. nella sentenza appellata, la prima delle censure svolte avverso l'ammissione di Ecology alla gara in base al requisito previsto dal par. 6.3 lett. f punto 1 del disciplinare di gara - visto che, a seguito dell'istituzione con legge regionale n. 2 del 2 febbraio 2018 , a decorrere dal 31 marzo 2018 del Comune di Corigliano-Rossano, subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni oggetto della fusione, i servizi svolti da Ecoross negli anni 2020 e 2021, di cui la controinteressata ha inteso avvalersi, pur essendo oggetto di contratti stipulati con i due enti locali separatamente, possono ben ritenersi espletati nei confronti di un'unica collettività comunale di oltre 77.000 abitanti complessivi – meritevole di accoglimento è la seconda doglianza contenuta nell'appello, di violazione dell'art. 15 del disciplinare di gara, degli artt. 1 e 21 del capitolato speciale di appalto e del piano industriale, poiché Ecology risulta aver offerto automezzi diversi da quelli previsti a pena di esclusione dalla *lex specialis* quali requisiti minimi dell'offerta, indispensabili per l'espletamento di due delle attività richieste come obbligatorie dalla Stazione appaltante: il servizio di spurgo e pulizia delle caditoie (da effettuarsi con autocisterna con funzione di autobotte – espurgo canaljet) e il

conferimento dei rifiuti ingombranti e pericolosi (2 autocarri forgonati 2 assi portata 35 q con pianale e sponda idraulica).

25. La suddetta questione non appare poter essere ridotta, come reputato dal T.a.r. all'offerta di automezzi solo apparentemente diversi da quelli richiesti che, però, sarebbero, in seguito stati insindacabilmente giudicati equivalenti dalla Commissione, essendo in grado di assicurare comunque le medesime prestazioni di quelli indicati dalla *lex specialis*, perché, nel caso in questione, la Sezione, pur concordando con l'orientamento giurisprudenziale prevalente per cui *“il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara risulta...legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte”* e in base al quale *“la valutazione delle offerte come quella sull'equivalenza sono espressioni dell'ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante e, di conseguenza, le relative censure che investono il merito di tali valutazioni sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti”* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2021 n. 4353; Sez. II, 1 febbraio 2024 n. 1019), non può non rilevare in forza dei documenti in atti e di tutti gli elementi di causa sia la palese mancanza delle suddette tipologie di veicoli essenziali per lo svolgimento dei peculiari servizi richiesti come necessari, sia l'inidoneità degli automezzi offerti a perseguire gli obiettivi di raccolta come configurati nel piano industriale senza che tali gravi criticità possano dirsi superate attraverso un generico rinvio al subappalto – cui la controinteressata ha dichiarato di voler ricorrere - come affermato nella sentenza appellata.

26. La ammissibilità e la fondatezza dei motivi relativi all'illegittima ammissione in gara dell'offerta di Ecology prima classificata e di quella di Isola Verde Ecologia seconda in graduatoria comportano l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso principale di primo grado di Velia Ambiente con assorbimento di ogni altra doglianza circa l'applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ed inefficacia del contratto stipulato dal Comune con la

controinteressata e subentro di Velia Ambiente entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, previa esecuzione, con esito positivo, da parte dell'Amministrazione degli adempimenti e delle verifiche di legge.

27. Per la complessità e la particolarità delle questioni trattate sussistono tuttavia, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso principale proposto da Velia Ambiente in primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ofelia Fratamico**

**IL PRESIDENTE**  
**Gerardo Mastrandrea**

**IL SEGRETARIO**

Documento di Consultazione



## COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli  
AVVOCATURA

Al Dirigente Settore LL.PP.  
Ing. Nunzio Boccia

Al D.E.C.  
Arch. Giovanni Antonio Iengo

Al Responsabile Servizio Gare e contratti  
Dott. Francesco Fusco

e p.c. Al Sindaco e Assessore all'Ambiente  
Prof. Antonio Pannone

**OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato Velia Ambiente s.r.l., c/ Comune di Afragola + Ecology S.r.l. - Sentenza n. 710 del 29.11.2025.**

In riferimento all'oggetto e in relazione alla Sentenza del Consiglio di Stato, che si allega, si comunica che la Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo di secondo grado *definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso principale proposto da Velia Ambiente in primo grado, compensando le spese del doppio grado di giudizio.*

Si precisa che il Collegio giudicante ha disposto *il subentro di Velia Ambiente entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, previa esecuzione, con esito positivo, da parte dell'Amministrazione degli adempimenti e delle verifiche di legge.*

Pertanto, si rappresenta agli odierni destinatari, ciascuno per la propria competenza, la necessità di ottemperare, entro 60 giorni, quanto stabilito dai Giudici nella Sentenza *de quo.*

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento

Avv. Alessandra Iroso  
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93)

Avv. Francesco Affinito  
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 44/2025 del 06/02/2025, avente oggetto:

Preso D'Atto della Sentenza del Consiglio di Stato N.00710/2025 del 29/01/2025-Proposta di aggiudicazione alla Ditta Velia Ambiente S.r.l.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pre.	Anno Pre.	N°	Anno
Ecology S.r.l.	Impegno dal 01/01/2025 al 31/03/2025	€ 2.236.844,91					387		Impegno			50	2025
VELIA AMBIENTE SRL	Impegno dal 01/04/2025 al 31/12/2025	€ 460.786,14					387		Impegno			477	2025
	Incentivi tecnici fase esecutiva - Anno 2025	€ 99.625,98					384		Impegno			475	2025
	aggiudicazione velia ambiente da aprile	€ 6.337.835,68					384	00				476	2025

**Totale Importo: € 9.135.092,71**

Parere Variazione Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.